

Mestre, 19 settembre 2025
Prot.183/MC/ac

Alla cortese attenzione del
Direttore generale Ufficio Scolastico Regionale del Veneto

e p.c. Ai Dirigenti scolastici degli istituti scolastici del Veneto

OGGETTO: segnalazione mancati riscontri o ritardi relativi a prestazione lavorativa in modalità agile

Sono pervenute alla scrivente organizzazione sindacale diverse segnalazioni da parte di dirigenti scolastici in servizio nella regione, relative a mancati riscontri o ingiustificati ritardi nella trasmissione degli accordi individuali relativi allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile (secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dal CCNL area Istruzione e ricerca firmato il 7 agosto 2024), ai dirigenti scolastici che ne hanno fatto richiesta.

A tal fine corre l'obbligo di rammentare a codesto Ufficio che:

- ai sensi della legge n. 81/2017 il lavoro agile rappresenta una delle possibili modalità di effettuazione della prestazione lavorativa ed è finalizzato a conseguire il miglioramento dei servizi pubblici garantendo, al contempo, l'equilibrio tra tempi di vita e di lavoro;
- la norma richiamata precisa che lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile non modifica la natura del rapporto di lavoro e prevede la conservazione dei medesimi diritti e obblighi nascenti dal rapporto di lavoro in presenza;
- l'art. 11, comma 6, del CCNL Area Istruzione e ricerca 2019-2021 firmato il 7 agosto 2024, prevede che l'amministrazione, nel dare accesso al lavoro agile, abbia cura di conciliare le esigenze di benessere e flessibilità dei dirigenti scolastici richiedenti con gli obiettivi di miglioramento del servizio pubblico e di facilitare l'accesso al lavoro agile ai dirigenti scolastici che si trovino in condizioni di particolare necessità, non coperte da altre misure
- il medesimo art. 11 sopra richiamato prevede che l'amministrazione, previo confronto nazionale in sede MIM con le OO.SS. rappresentative dell'Area, individui le attività che possono essere effettuate in lavoro agile;
- ad esito del confronto nazionale il MIM, con la nota 21 febbraio 2025, n. 44825, ha trasmesso ai DG degli USR i criteri generali delle modalità attuative del lavoro agile per i dirigenti scolastici, precisando che l'esecuzione della prestazione lavorativa in modalità agile da parte dei dirigenti scolastici stessi è disciplinata da un accordo individuale stipulato tra il dirigente scolastico e il Direttore Generale

dell'USR competente per territorio e che possono essere effettuate in lavoro agile tutte le attività che non richiedano la presenza fisica del dirigente scolastico nella sede di lavoro, ferma restando l'esclusione degli scrutini, degli esami conclusivi dei percorsi scolastici, dei sopralluoghi ex D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 che il dirigente scolastico effettua in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

- la nota precisa che il primo accordo ha scadenza il 31 agosto dell'a.s. di riferimento, pertanto, gli accordi successivi possono essere a tempo indeterminato, ferma restando la possibilità di ciascuna delle parti di recedere per giustificati motivi;
- nella suddetta nota si precisa altresì che la programmazione delle giornate di lavoro in modalità agile può essere stabilita nell'accordo sia su base mensile sia su base plurimensile, fino ad un massimo di 4 giornate lavorative mensili, nel caso di mesi di 4 settimane, e fino ad un massimo di 5 giornate lavorative mensili, nel caso di mesi di 5 settimane, e comunque garantendo non meno di tre giorni a settimana da svolgersi in presenza nei periodi di svolgimento dell'attività didattica;
- tali indicazioni prevedono pertanto che nei periodi di sospensione delle attività didattiche sia possibile fruire continuativamente delle giornate in modalità agile spettanti e che nella programmazione plurimensile sia possibile prevedere lo svolgimento cumulativo delle giornate di lavoro agile spettanti e non fruite in altri mesi, nel rispetto dell'obbligo di garantire almeno 3 giorni a settimana in presenza nei periodi di svolgimento dell'attività didattica;
- il dirigente scolastico organizza autonomamente i tempi e i modi della propria attività, correlandola in modo flessibile alle esigenze dell'Istituzione scolastica cui è preposto;
- l'art. 43, comma 4, del CCNL Comparto Istruzione e ricerca 2019-2021 sottoscritto il 18 gennaio 2024 prevede che il dirigente scolastico, prima dell'inizio delle lezioni, predisponga il piano annuale delle attività e i conseguenti impegni del personale docente, tra cui le riunioni degli organi collegiali presieduti dal dirigente scolastico;
- la sottoscrizione dell'accordo congiunto deve essere pertanto il più possibile tempestiva, al fine di consentire al dirigente scolastico di armonizzare la programmazione annuale delle giornate lavorative in modalità agile con gli impegni in presenza previsti dal piano annuale delle attività.

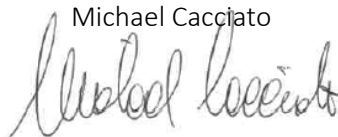
Alla luce dei suddetti riferimenti normativi e contrattuali, un comportamento omissivo quale un riscontro tardivo rispetto ai termini di legge delle richieste dei dirigenti scolastici o la mancata disponibilità alla sottoscrizione dell'accordo da parte di codesto Ufficio configurerebbero una violazione della legge, del CCNL e del diritto dei dirigenti scolastici.

Si invita pertanto codesto Ufficio a riscontrare con sollecitudine le richieste dei dirigenti scolastici senza ulteriori ritardi e valutazioni non conformi al dettato normativo, alle previsioni contrattuali e ai criteri definiti dal MIM a seguito del confronto nazionale con le OO.SS. rappresentative dell'Area.

Cordialmente

Il Segretario Generale FLC CGIL Veneto

Michael Cacciato



FLC CGIL Veneto

Via Peschiera, 7 - 30174 Mestre Venezia

Tel. 041 5497 888 - mail: categorie@veneto.cgil.it - pec: categoriecgilveneto@pec.it